

**SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI
PROFESSORI E DEI RICERCATORI UNIVERSITARI, A NORMA DELL'ARTICOLO 8,
COMMI 1 E 3, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 33, sesto comma, 87 e 117, sesto comma, della Costituzione;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;

Visto in particolare l'articolo 8, comma 1, della predetta legge ai sensi del quale con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della legge medesima;

Visto in particolare l'articolo 8, comma 3, della predetta legge ai sensi del quale con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disciplinata la rimodulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori e i ricercatori assunti ai sensi della legge medesima;

Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 1, comma 9;

Visto l'articolo 17, comma 125, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto l'articolo 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Vista la legge 17 aprile 1984, n. 79 e, in particolare, l'articolo 8;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e, in particolare, l'articolo 81;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e, in particolare, l'articolo 1, comma 2;

Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 1939, n.1;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 36, 38 e 39;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del.....;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente regolamento

ART. 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina la revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di coloro i quali sono risultati vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché il trattamento economico dei professori e dei ricercatori assunti ai sensi della medesima legge.
2. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
 - a) per professori e ricercatori universitari già in servizio, i professori e ricercatori universitari di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della predetta legge;
 - b) per vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240, i professori destinatari di chiamata ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, anche in virtù di quanto previsto ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della predetta legge e i ricercatori nominati in ruolo all'esito di procedure di valutazione comparativa indette fino all'entrata in vigore della medesima legge;
 - c) per professori assunti ai sensi della legge n. 240 del 2010, i professori assunti secondo le procedure di cui agli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della medesima legge;
 - d) per professori e ricercatori nominati secondo il regime previgente, i professori e ricercatori universitari di ruolo di cui alle lettere a) e b).

ART. 2

*(Revisione del trattamento economico dei professori e ricercatori assunti secondo il regime
previgente)*

1. La progressione biennale per scatti e classi di stipendio in cui si articola il trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), come determinato dagli articoli 36, 38 e 39 del decreto del presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è trasformata in progressione triennale articolata per classi, secondo le tabelle di corrispondenza di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. La trasformazione della progressione biennale in progressione triennale avviene al momento in cui viene maturato il passaggio nella classe successiva a quella in godimento alla data di entrata in vigore della legge n. 240 del 2010, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
3. L'attribuzione della nuova classe stipendiale è subordinata all'esito positivo della valutazione, da effettuarsi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 14, della legge n. 240 del 2010, e **decorre dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.**
4. **I professori di prima e di seconda fascia e i ricercatori di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), che alla data di entrata in vigore della legge n. 240 del 2010 non hanno ancora effettuato ovvero completato il periodo di straordinariato o di conferma** ai sensi degli articoli 6, 23 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, alla scadenza del **predetto** periodo accedono rispettivamente alle procedure preordinate **alla nomina a professore ordinario o alla conferma nel ruolo degli associati o dei ricercatori e**, in caso di esito positivo delle stesse, sono inquadrati nella classe della progressione biennale spettante **ai sensi degli**

articoli 36, 38 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, tenendo conto della ricostruzione di carriera eventualmente richiesta ai sensi dell'articolo 103 del medesimo decreto n. 382 del 1980.

5. La trasformazione della progressione biennale in progressione triennale del personale in cui al comma 4 avviene al momento in cui viene maturato il primo passaggio, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, nella classe e scatto successivi a quelli di inquadramento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. **L'attribuzione della nuova classe stipendiale decorre dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.**
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì ai professori e ricercatori nominati in ruolo ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni, e dell'articolo 17, comma 125, della legge 15 maggio 1997, n. 127, a seguito di procedure avviate fino alla data di entrata in vigore della legge n. 240 del 2010.

ART. 3

(Trattamento economico dei professori e dei ricercatori a tempo determinato)

1. Per i professori universitari di prima e di seconda fascia di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), è abolito il periodo, rispettivamente, di straordinariato e di conferma. Per i predetti professori è altresì abolita la ricostruzione di carriera prevista dall'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
2. Il trattamento economico dei professori di cui al comma 1 si articola in una progressione triennale per classi secondo le tabelle di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
3. L'attribuzione della classe superiore e del relativo trattamento economico è subordinata alla presentazione di una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte e all'esito positivo della valutazione della stessa da parte delle singole università secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione della classe può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. Nell'ipotesi di mancata attribuzione della classe superiore, la somma corrispondente è conferita al Fondo di ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'articolo 9 della legge n. 240 del 2010. **L'attribuzione della nuova classe stipendiale decorre dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.**
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì ai professori nominati in ruolo ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, e successive modificazioni, e dell'articolo 17, comma 125, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con procedure avviate successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 240 del 2010.
5. Il trattamento economico dei titolari dei contratti di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge n. 240 del 2010 è corrisposto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 24, secondo la tabella di cui all'allegato 3, che costituisce parte integrante del presente regolamento.

ART. 4

(Opzione dei professori universitari nominati secondo il regime previgente)

1. I professori di cui all'articolo 1, comma 2, **lettere a) e b)**, possono optare per il regime di cui all'articolo 3.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, **l'opzione può essere**

esercitata entro il termine di tre mesi dalla data in cui è maturato il diritto all'attribuzione della nuova classe stipendiale ai sensi dell'articolo 2. A coloro che hanno esercitato l'opzione è attribuito il trattamento economico di cui all'allegato 2, lettere a) e b).

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per i professori di **prima e seconda fascia** di cui all'articolo 2, comma 4, l'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata a condizione, **rispettivamente**, di aver conseguito la nomina a ordinario o superato il giudizio di conferma e dopo l'inquadramento nella classe della progressione biennale spettante **all'esito della eventuale richiesta di ricostruzione di carriera** ai sensi dell'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980. L'opzione è esercitata entro il termine di tre mesi dalla data del conseguimento della nomina a professore ordinario o della conferma oppure, nel caso in cui sia richiesta la ricostruzione di carriera di cui all'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, dalla data dell'inquadramento determinato dalla ricostruzione di carriera. L'opzione ha effetto nel momento in cui viene maturato il **primo passaggio**, dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, nella classe e scatto successivi a quelli di inquadramento. Il passaggio avviene secondo le tabelle di cui **all'allegato 2, lettere a) e b).**
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì ai professori di cui all'articolo 2, comma 6.

ART. 5

(Norme finali)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le tabelle di cui agli allegati 1, 2 e 3 sono aggiornate ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento nei confronti di professori e ricercatori non trovano più applicazione l'articolo 22 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 1939, n.1, e l'articolo 81, comma 5, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e sono altresì da ritenersi abrogate tutte le disposizioni con esso incompatibili.

a) Prospetto Revisione Trattamento Economico - Confronto Progressione Economica - Professori Ordinari

Tempo Pieno

ANNI	CLASSE SISTEMA ATTUALE	COSTO SISTEMA ATTUALE (stipendio+classe+scatti+13esima)	assegno aggiuntivo	IIS+13esima IIS	totale lordo	CLASSE SISTEMA FUTURO	COSTO SISTEMA FUTURO (stipendio+classe+scatti+13esima)	variazioni nuovo-vecchio	assegno aggiuntivo FUTURO	variazione assegno	totale lordo FUTURO	variazione lordo
4	0	40.168,34	7.894,33	12.096,12	60.158,79	-2	40.168,34	0,00	8.332,90	438,57	60.597,36	438,57
5	0	40.168,34	7.894,33	12.096,12	60.158,79	-2	40.168,34	0,00	8.332,90	438,57	60.597,36	438,57
6	1	43.381,82	9.210,04	12.096,12	64.687,98	-2	40.168,34	-3.213,48	8.332,90	-877,14	60.597,36	-4.090,62
7	1	43.381,82	9.210,04	12.096,12	64.687,98	-1	46.595,27	3.213,45	9.210,04	0,00	67.901,43	3.213,45
8	2	46.595,27	9.210,04	12.096,12	67.901,43	-1	46.595,27	0,00	9.210,04	0,00	67.901,43	0,00
9	2	46.595,27	9.210,04	12.096,12	67.901,43	-1	46.595,27	0,00	9.210,04	0,00	67.901,43	0,00
10	3	49.808,74	10.525,78	12.096,12	72.430,64	0	49.808,74	0,00	10.525,78	0,00	72.430,64	0,00
11	3	49.808,74	10.525,78	12.096,12	72.430,64	0	49.808,74	0,00	10.525,78	0,00	72.430,64	0,00
12	4	53.022,20	10.525,78	12.096,12	75.644,10	0	49.808,74	-3.213,46	10.525,78	0,00	72.430,64	-3.213,46
13	4	53.022,20	10.525,78	12.096,12	75.644,10	1	56.235,67	3.213,47	11.402,92	877,14	79.734,71	4.090,61
14	5	56.235,67	11.841,49	12.096,12	80.173,28	1	56.235,67	0,00	11.402,92	-438,57	79.734,71	-438,57
15	5	56.235,67	11.841,49	12.096,12	80.173,28	1	56.235,67	0,00	11.402,92	-438,57	79.734,71	-438,57
16	6	59.449,13	13.157,21	12.096,12	84.702,46	2	59.449,13	0,00	13.157,21	0,00	84.702,46	0,00
17	6	59.449,13	13.157,21	12.096,12	84.702,46	2	59.449,13	0,00	13.157,21	0,00	84.702,46	0,00
18	7	63.016,08	13.157,21	12.096,12	88.269,41	2	59.449,13	-3.566,95	13.157,21	0,00	84.702,46	-3.566,95
19	7	63.016,08	13.157,21	12.096,12	88.269,41	3	66.583,04	3.566,96	13.157,21	0,00	91.836,37	3.566,96
20	8	66.583,04	13.157,21	12.096,12	91.836,37	3	66.583,04	0,00	13.157,21	0,00	91.836,37	0,00
21	8	66.583,04	13.157,21	12.096,12	91.836,37	3	66.583,04	0,00	13.157,21	0,00	91.836,37	0,00
22	9	70.149,99	13.157,21	12.096,12	95.403,32	4	70.149,99	0,00	13.157,21	0,00	95.403,32	0,00
23	9	70.149,99	13.157,21	12.096,12	95.403,32	4	70.149,99	0,00	13.157,21	0,00	95.403,32	0,00
24	10	73.716,92	13.157,21	12.096,12	98.970,25	4	70.149,99	-3.566,93	13.157,21	0,00	95.403,32	-3.566,93
25	10	73.716,92	13.157,21	12.096,12	98.970,25	5	77.283,88	3.566,96	13.157,21	0,00	102.537,21	3.566,96
26	11	77.283,88	13.157,21	12.096,12	102.537,21	5	77.283,88	0,00	13.157,21	0,00	102.537,21	0,00
27	11	77.283,88	13.157,21	12.096,12	102.537,21	5	77.283,88	0,00	13.157,21	0,00	102.537,21	0,00
28	12	80.850,82	13.157,21	12.096,12	106.104,15	6	80.850,82	0,00	13.157,21	0,00	106.104,15	0,00
29	12	80.850,82	13.157,21	12.096,12	106.104,15	6	80.850,82	0,00	13.157,21	0,00	106.104,15	0,00
30	13	84.417,79	13.157,21	12.096,12	109.671,12	6	80.850,82	-3.566,96	13.157,21	0,00	106.104,15	-3.566,96
31	13	84.417,79	13.157,21	12.096,12	109.671,12	7	87.984,75	3.566,96	13.157,21	0,00	113.238,08	3.566,96
32	14	87.984,73	13.157,21	12.096,12	113.238,06	7	87.984,75	0,02	13.157,21	0,00	113.238,08	0,02
33	14	87.984,73	13.157,21	12.096,12	113.238,06	7	87.984,75	0,02	13.157,21	0,00	113.238,08	0,02
34	14	90.184,35	13.157,21	12.096,12	115.437,68	8	90.184,35	0,00	13.157,21	0,00	115.437,68	0,00
35	14	90.184,35	13.157,21	12.096,12	115.437,68	8	90.184,35	0,00	13.157,21	0,00	115.437,68	0,00
36	14	92.383,97	13.157,21	12.096,12	117.637,30	8	90.184,35	-2.199,62	13.157,21	0,00	115.437,68	-2.199,62
37	14	92.383,97	13.157,21	12.096,12	117.637,30	9	94.583,59	2.199,62	13.157,21	0,00	119.836,92	2.199,62
38	14	94.583,59	13.157,21	12.096,12	119.836,92	9	94.583,59	0,00	13.157,21	0,00	119.836,92	0,00
39	14	94.583,59	13.157,21	12.096,12	119.836,92	9	94.583,59	0,00	13.157,21	0,00	119.836,92	0,00
40	14	96.783,21	13.157,21	12.096,12	122.036,54	10	96.783,21	0,00	13.157,21	0,00	122.036,54	0,00
41	14	96.783,21	13.157,21	12.096,12	122.036,54	10	96.783,21	0,00	13.157,21	0,00	122.036,54	0,00
42	14	98.982,83	13.157,21	12.096,12	124.236,16	10	96.783,21	-2.199,62	13.157,21	0,00	122.036,54	-2.199,62
43	14	98.982,83	13.157,21	12.096,12	124.236,16	11	101.182,46	2.199,62	13.157,21	0,00	126.435,79	2.199,62
44	14	101.182,46	13.157,21	12.096,12	126.435,79	11	101.182,46	0,00	13.157,21	0,00	126.435,79	0,00
45	14	101.182,46	13.157,21	12.096,12	126.435,79	11	101.182,46	0,00	13.157,21	0,00	126.435,79	0,00

Tempo Definito

ANNI	CLASSE SISTEMA ATTUALE	COSTO SISTEMA ATTUALE (stipendio+classe+scatti+13esima)	assegno aggiuntivo	IIS+13esima IIS	totale lordo	CLASSE SISTEMA FUTURO	COSTO SISTEMA FUTURO (stipendio+classe+scatti+13esima)	vanazioni nuovo-vecchio	assegno aggiuntivo FUTURO	vanazione assegno	totale lordo FUTURO	vanazione lordo
4	0	29.079,80	0,00	11.333,12	40.412,92	-2	29.079,80	0,00	0,00	0,00	40.412,92	0,00
5	0	29.079,80	0,00	11.333,12	40.412,92	-2	29.079,80	0,00	0,00	0,00	40.412,92	0,00
6	1	31.406,19	0,00	11.333,12	42.739,31	-2	29.079,80	-2.326,39	0,00	0,00	40.412,92	-2.326,39
7	1	31.406,19	0,00	11.333,12	42.739,31	-1	33.732,58	2.326,39	0,00	0,00	45.065,70	2.326,39
8	2	33.732,58	0,00	11.333,12	45.065,68	-1	33.732,58	0,02	0,00	0,00	45.065,70	0,02
9	2	33.732,58	0,00	11.333,12	45.065,68	-1	33.732,58	0,02	0,00	0,00	45.065,70	0,02
10	3	36.058,96	0,00	11.333,12	47.392,07	0	36.058,96	0,00	0,00	0,00	47.392,07	0,00
11	3	36.058,96	0,00	11.333,12	47.392,07	0	36.058,96	0,00	0,00	0,00	47.392,07	0,00
12	4	38.385,34	0,00	11.333,12	49.718,46	0	36.058,96	-2.326,38	0,00	0,00	47.392,07	-2.326,38
13	4	38.385,34	0,00	11.333,12	49.718,46	1	40.711,72	2.326,38	0,00	0,00	52.044,84	2.326,38
14	5	40.711,70	0,00	11.333,12	52.044,82	1	40.711,72	0,02	0,00	0,00	52.044,84	0,02
15	5	40.711,70	0,00	11.333,12	52.044,82	1	40.711,72	0,02	0,00	0,00	52.044,84	0,02
16	6	43.038,10	0,00	11.333,12	54.371,22	2	43.038,10	0,00	0,00	0,00	54.371,22	0,00
17	6	43.038,10	0,00	11.333,12	54.371,22	2	43.038,10	0,00	0,00	0,00	54.371,22	0,00
18	6	44.114,05	0,00	11.333,12	55.447,17	2	43.038,10	-1.075,95	0,00	0,00	54.371,22	-1.075,95
19	6	44.114,05	0,00	11.333,12	55.447,17	3	45.189,99	1.075,95	0,00	0,00	56.523,11	1.075,95
20	6	45.189,99	0,00	11.333,12	56.523,11	3	45.189,99	0,00	0,00	0,00	56.523,11	0,00
21	6	45.189,99	0,00	11.333,12	56.523,11	3	45.189,99	0,00	0,00	0,00	56.523,11	0,00
22	6	46.265,94	0,00	11.333,12	57.599,06	4	46.265,94	0,00	0,00	0,00	57.599,06	0,00
23	6	46.265,94	0,00	11.333,12	57.599,06	4	46.265,94	0,00	0,00	0,00	57.599,06	0,00
24	6	47.341,88	0,00	11.333,12	58.675,00	4	46.265,94	-1.075,95	0,00	0,00	57.599,06	-1.075,95
25	6	47.341,88	0,00	11.333,12	58.675,00	5	48.417,83	1.075,95	0,00	0,00	59.750,95	1.075,95
26	6	48.417,83	0,00	11.333,12	59.750,95	5	48.417,83	0,00	0,00	0,00	59.750,95	0,00
27	6	48.417,83	0,00	11.333,12	59.750,95	5	48.417,83	0,00	0,00	0,00	59.750,95	0,00
28	6	49.493,77	0,00	11.333,12	60.826,89	6	49.493,77	0,00	0,00	0,00	60.826,89	0,00
29	6	49.493,77	0,00	11.333,12	60.826,89	6	49.493,77	0,00	0,00	0,00	60.826,89	0,00
30	6	50.569,72	0,00	11.333,12	61.902,84	6	49.493,77	-1.075,95	0,00	0,00	60.826,89	-1.075,95
31	6	50.569,72	0,00	11.333,12	61.902,84	7	51.645,66	1.075,95	0,00	0,00	62.978,78	1.075,95
32	6	51.645,66	0,00	11.333,12	62.978,78	7	51.645,66	0,00	0,00	0,00	62.978,78	0,00
33	6	51.645,66	0,00	11.333,12	62.978,78	7	51.645,66	0,00	0,00	0,00	62.978,78	0,00
34	6	52.721,61	0,00	11.333,12	64.054,73	8	52.721,61	0,00	0,00	0,00	64.054,73	0,00
35	6	52.721,61	0,00	11.333,12	64.054,73	8	52.721,61	0,00	0,00	0,00	64.054,73	0,00
36	6	53.797,55	0,00	11.333,12	65.130,67	8	52.721,61	-1.075,95	0,00	0,00	64.054,73	-1.075,95
37	6	53.797,55	0,00	11.333,12	65.130,67	9	54.873,50	1.075,95	0,00	0,00	66.206,62	1.075,95
38	6	54.873,50	0,00	11.333,12	66.206,62	9	54.873,50	0,00	0,00	0,00	66.206,62	0,00
39	6	54.873,50	0,00	11.333,12	66.206,62	9	54.873,50	0,00	0,00	0,00	66.206,62	0,00
40	6	55.949,44	0,00	11.333,12	67.282,56	10	55.949,44	0,00	0,00	0,00	67.282,56	0,00
41	6	55.949,44	0,00	11.333,12	67.282,56	10	55.949,44	0,00	0,00	0,00	67.282,56	0,00
42	6	57.025,39	0,00	11.333,12	68.358,51	10	55.949,44	-1.075,95	0,00	0,00	67.282,56	-1.075,95
43	6	57.025,39	0,00	11.333,12	68.358,51	11	58.101,33	1.075,95	0,00	0,00	69.434,45	1.075,95
44	6	58.101,33	0,00	11.333,12	69.434,45	11	58.101,33	0,00	0,00	0,00	69.434,45	0,00
45	6	58.101,33	0,00	11.333,12	69.434,45	11	58.101,33	0,00	0,00	0,00	69.434,45	0,00

CIPUR Uff Studi

b) Prospetto Revisione Trattamento Economico - Confronto Progressione Economica - Professori Associati

Tempo Pieno

ANNI	CLASSE SISTEMA ATTUALE	COSTO SISTEMA ATTUALE (stipendio+classe+scatti+13esima)	assegno aggiuntivo	IIS+13esima IIS	totale lordo	CLASSE SISTEMA FUTURO	COSTO SISTEMA FUTURO	variazioni nuovo-vecchio	assegno aggiuntivo FUTURO	variazione assegno	totale lordo FUTURO	variazione lordo
4	0	28.525,38	5.526,04	11.294,95	45.346,37	-1	28.525,38	0,00	5.833,04	307,00	45.653,37	307,00
5	0	28.525,38	5.526,04	11.294,95	45.346,37	-1	28.525,38	0,00	5.833,04	307,00	45.653,37	307,00
6	1	30.807,41	6.447,03	11.294,95	48.549,39	-1	28.525,38	-2.282,03	5.833,04	-613,99	45.653,37	-2.896,02
7	1	30.807,41	6.447,03	11.294,95	48.549,39	0	33.089,44	2.282,03	6.447,03	0,00	50.831,42	2.282,03
8	2	33.089,44	6.447,03	11.294,95	50.831,42	0	33.089,44	0,00	6.447,03	0,00	50.831,42	0,00
9	2	33.089,44	6.447,03	11.294,95	50.831,42	0	33.089,44	0,00	6.447,03	0,00	50.831,42	0,00
10	3	35.371,47	7.368,04	11.294,95	54.034,47	1	35.371,47	0,00	7.368,04	0,00	54.034,47	0,00
11	3	35.371,47	7.368,04	11.294,95	54.034,47	1	35.371,47	0,00	7.368,04	0,00	54.034,47	0,00
12	4	37.653,50	7.368,04	11.294,95	56.316,50	1	35.371,47	-2.282,03	7.368,04	0,00	54.034,47	-2.282,03
13	4	37.653,50	7.368,04	11.294,95	56.316,50	2	39.935,55	2.282,04	7.982,04	614,00	59.212,54	2.896,04
14	5	39.935,55	8.289,04	11.294,95	59.519,54	2	39.935,55	0,00	7.982,04	-307,00	59.212,54	-307,00
15	5	39.935,55	8.289,04	11.294,95	59.519,54	2	39.935,55	0,00	7.982,04	-307,00	59.212,54	-307,00
16	6	42.217,55	9.210,04	11.294,95	62.722,55	3	42.217,55	0,00	9.210,04	0,00	62.722,55	0,00
17	6	42.217,55	9.210,04	11.294,95	62.722,55	3	42.217,55	0,00	9.210,04	0,00	62.722,55	0,00
18	7	44.750,63	9.210,04	11.294,95	65.255,62	3	42.217,55	-2.533,07	9.210,04	0,00	62.722,55	-2.533,07
19	7	44.750,63	9.210,04	11.294,95	65.255,62	4	47.283,68	2.533,05	9.210,04	0,00	67.788,67	2.533,05
20	8	47.283,68	9.210,04	11.294,95	67.788,67	4	47.283,68	0,00	9.210,04	0,00	67.788,67	0,00
21	8	47.283,68	9.210,04	11.294,95	67.788,67	4	47.283,68	0,00	9.210,04	0,00	67.788,67	0,00
22	9	49.816,73	9.210,04	11.294,95	70.321,72	5	49.816,73	0,00	9.210,04	0,00	70.321,72	0,00
23	9	49.816,73	9.210,04	11.294,95	70.321,72	5	49.816,73	0,00	9.210,04	0,00	70.321,72	0,00
24	10	52.349,79	9.210,04	11.294,95	72.854,78	5	49.816,73	-2.533,06	9.210,04	0,00	70.321,72	-2.533,06
25	10	52.349,79	9.210,04	11.294,95	72.854,78	6	54.882,82	2.533,03	9.210,04	0,00	75.387,81	2.533,03
26	11	54.882,82	9.210,04	11.294,95	75.387,81	6	54.882,82	0,00	9.210,04	0,00	75.387,81	0,00
27	11	54.882,82	9.210,04	11.294,95	75.387,81	6	54.882,82	0,00	9.210,04	0,00	75.387,81	0,00
28	12	57.415,88	9.210,04	11.294,95	77.920,87	7	57.415,88	0,00	9.210,04	0,00	77.920,87	0,00
29	12	57.415,88	9.210,04	11.294,95	77.920,87	7	57.415,88	0,00	9.210,04	0,00	77.920,87	0,00
30	13	59.948,93	9.210,04	11.294,95	80.453,92	7	57.415,88	-2.533,05	9.210,04	0,00	77.920,87	-2.533,05
31	13	59.948,93	9.210,04	11.294,95	80.453,92	8	62.482,00	2.533,07	9.210,04	0,00	82.986,99	2.533,07
32	14	62.482,00	9.210,04	11.294,95	82.986,99	8	62.482,00	0,00	9.210,04	0,00	82.986,99	0,00
33	14	62.482,00	9.210,04	11.294,95	82.986,99	8	62.482,00	0,00	9.210,04	0,00	82.986,99	0,00
34	14	65.606,09	9.210,04	11.294,95	86.111,09	9	65.606,09	0,00	9.210,04	0,00	86.111,09	0,00
35	14	65.606,09	9.210,04	11.294,95	86.111,09	9	65.606,09	0,00	9.210,04	0,00	86.111,09	0,00
36	14	67.168,14	9.210,04	11.294,95	87.673,13	9	65.606,09	-1.562,05	9.210,04	0,00	86.111,09	-1.562,05
37	14	67.168,14	9.210,04	11.294,95	87.673,13	10	68.730,19	1.562,05	9.210,04	0,00	89.235,18	1.562,05
38	14	68.730,19	9.210,04	11.294,95	89.235,18	10	68.730,19	0,00	9.210,04	0,00	89.235,18	0,00
39	14	68.730,19	9.210,04	11.294,95	89.235,18	10	68.730,19	0,00	9.210,04	0,00	89.235,18	0,00
40	14	70.292,24	9.210,04	11.294,95	90.797,23	11	70.292,24	0,00	9.210,04	0,00	90.797,23	0,00
41	14	70.292,24	9.210,04	11.294,95	90.797,23	11	70.292,24	0,00	9.210,04	0,00	90.797,23	0,00
42	14	71.854,28	9.210,04	11.294,95	92.359,28	11	70.292,24	-1.562,05	9.210,04	0,00	90.797,23	-1.562,05
43	14	71.854,28	9.210,04	11.294,95	92.359,28	12	73.416,33	1.562,05	9.210,04	0,00	93.921,32	1.562,05
44	14	73.416,33	9.210,04	11.294,95	93.921,32	12	73.416,33	0,00	9.210,04	0,00	93.921,32	0,00
45	14	73.416,33	9.210,04	11.294,95	93.921,32	12	73.416,33	0,00	9.210,04	0,00	93.921,32	0,00

Tempo Definito

ANNI	CLASSE SISTEMA ATTUALE	COSTO SISTEMA ATTUALE (stipendi+classe+scatti+13esima)	assegno aggiuntivo	IIS+13esima IIS	totale lordo	CLASSE SISTEMA FUTURO	COSTO SISTEMA FUTURO	variazioni nuovo-vecchio	assegno aggiuntivo FUTURO	variazione assegno	totale lordo FUTURO	variazioni lordo
4	0	20.763,41	0,00	10.760,86	31.524,26	-1	20.763,41	0,00	0,00	0,00	31.524,26	0,00
5	0	20.763,41	0,00	10.760,86	31.524,26	-1	20.763,41	0,00	0,00	0,00	31.524,26	0,00
6	1	22.424,48	0,00	10.760,86	33.185,34	-1	20.763,41	-1.661,08	0,00	0,00	31.524,26	-1.661,08
7	1	22.424,48	0,00	10.760,86	33.185,34	0	24.085,56	1.661,08	0,00	0,00	34.846,41	1.661,08
8	2	24.085,56	0,00	10.760,86	34.846,41	0	24.085,56	0,00	0,00	0,00	34.846,41	0,00
9	2	24.085,56	0,00	10.760,86	34.846,41	0	24.085,56	0,00	0,00	0,00	34.846,41	0,00
10	3	25.746,62	0,00	10.760,86	36.507,48	1	25.746,62	0,00	0,00	0,00	36.507,48	0,00
11	3	25.746,62	0,00	10.760,86	36.507,48	1	25.746,62	0,00	0,00	0,00	36.507,48	0,00
12	4	27.407,68	0,00	10.760,86	38.168,54	1	25.746,62	-1.661,06	0,00	0,00	36.507,48	-1.661,06
13	4	27.407,68	0,00	10.760,86	38.168,54	2	29.068,75	1.661,06	0,00	0,00	39.829,61	1.661,06
14	5	29.068,76	0,00	10.760,86	39.829,62	2	29.068,75	-0,01	0,00	0,00	39.829,61	-0,01
15	5	29.068,76	0,00	10.760,86	39.829,62	2	29.068,75	-0,01	0,00	0,00	39.829,61	-0,01
16	6	30.729,83	0,00	10.760,86	41.490,69	3	30.729,83	0,00	0,00	0,00	41.490,69	0,00
17	6	30.729,83	0,00	10.760,86	41.490,69	3	30.729,83	0,00	0,00	0,00	41.490,69	0,00
18	6	31.498,08	0,00	10.760,86	42.258,94	3	30.729,83	-768,25	0,00	0,00	41.490,69	-768,25
19	6	31.498,08	0,00	10.760,86	42.258,94	4	32.266,33	768,25	0,00	0,00	43.027,18	768,25
20	6	32.266,33	0,00	10.760,86	43.027,18	4	32.266,33	0,00	0,00	0,00	43.027,18	0,00
21	6	32.266,33	0,00	10.760,86	43.027,18	4	32.266,33	0,00	0,00	0,00	43.027,18	0,00
22	6	33.034,57	0,00	10.760,86	43.795,43	5	33.034,57	0,00	0,00	0,00	43.795,43	0,00
23	6	33.034,57	0,00	10.760,86	43.795,43	5	33.034,57	0,00	0,00	0,00	43.795,43	0,00
24	6	33.802,82	0,00	10.760,86	44.563,68	5	33.034,57	-768,25	0,00	0,00	43.795,43	-768,25
25	6	33.802,82	0,00	10.760,86	44.563,68	6	34.571,06	768,25	0,00	0,00	45.331,92	768,25
26	6	34.571,06	0,00	10.760,86	45.331,92	6	34.571,06	0,00	0,00	0,00	45.331,92	0,00
27	6	34.571,06	0,00	10.760,86	45.331,92	6	34.571,06	0,00	0,00	0,00	45.331,92	0,00
28	6	35.339,31	0,00	10.760,86	46.100,17	7	35.339,31	0,00	0,00	0,00	46.100,17	0,00
29	6	35.339,31	0,00	10.760,86	46.100,17	7	35.339,31	0,00	0,00	0,00	46.100,17	0,00
30	6	36.107,55	0,00	10.760,86	46.868,41	7	35.339,31	-768,25	0,00	0,00	46.100,17	-768,25
31	6	36.107,55	0,00	10.760,86	46.868,41	8	36.875,80	768,25	0,00	0,00	47.636,66	768,25
32	6	36.875,80	0,00	10.760,86	47.636,66	8	36.875,80	0,00	0,00	0,00	47.636,66	0,00
33	6	36.875,80	0,00	10.760,86	47.636,66	8	36.875,80	0,00	0,00	0,00	47.636,66	0,00
34	6	37.644,05	0,00	10.760,86	48.404,90	9	37.644,05	0,00	0,00	0,00	48.404,90	0,00
35	6	37.644,05	0,00	10.760,86	48.404,90	9	37.644,05	0,00	0,00	0,00	48.404,90	0,00
36	6	38.412,29	0,00	10.760,86	49.173,15	9	37.644,05	-768,25	0,00	0,00	48.404,90	-768,25
37	6	38.412,29	0,00	10.760,86	49.173,15	10	39.180,54	768,25	0,00	0,00	49.941,40	768,25
38	6	39.180,54	0,00	10.760,86	49.941,40	10	39.180,54	0,00	0,00	0,00	49.941,40	0,00
39	6	39.180,54	0,00	10.760,86	49.941,40	10	39.180,54	0,00	0,00	0,00	49.941,40	0,00
40	6	39.948,78	0,00	10.760,86	50.709,64	11	39.948,78	0,00	0,00	0,00	50.709,64	0,00
41	6	39.948,78	0,00	10.760,86	50.709,64	11	39.948,78	0,00	0,00	0,00	50.709,64	0,00
42	6	40.717,03	0,00	10.760,86	51.477,89	11	39.948,78	-768,25	0,00	0,00	50.709,64	-768,25
43	6	40.717,03	0,00	10.760,86	51.477,89	12	41.485,28	768,25	0,00	0,00	52.246,13	768,25
44	6	41.485,28	0,00	10.760,86	52.246,13	12	41.485,28	0,00	0,00	0,00	52.246,13	0,00
45	6	41.485,28	0,00	10.760,86	52.246,13	12	41.485,28	0,00	0,00	0,00	52.246,13	0,00

CIPUR Uff Studi

c) Prospetto Revisione Trattamento Economico - Confronto Progressione Economica - Ricercatori Universitari

Tempo Pieno

ANNI	CLASSE SISTEMA ATTUALE	SISTEMA ATTUALE (stipendio+ classe+sca tti+13esim)	assegno aggiuntivo	IIS+13esi ma IIS	totale lordo	CLASSE SISTEMA FUTURO	COSTO SISTEMA FUTURO	variazioni nuovo-vecchio	assegno aggiuntivo FUTURO	variazione assegno	totale lordo FUTURO	variazione lordo
4	0	20.375,31	3.868,22	10.654,53	34.898,06	0	20.375,31	0,00	4.083,12	214,9	35.112,96	214,90
5	0	20.375,31	3.868,22	10.654,53	34.898,06	0	20.375,31	0,00	4.083,12	214,9	35.112,96	214,90
6	1	22.005,34	4.512,92	10.654,53	37.172,79	0	20.375,31	-1.630,03	4.083,12	-429,8	35.112,96	-2.059,83
7	1	22.005,34	4.512,92	10.654,53	37.172,79	1	23635,35	1.630,02	4.512,92	0	38.802,80	1.630,02
8	2	23.635,35	4.512,92	10.654,53	38.802,80	1	23635,35	0,00	4.512,92	0	38.802,80	0,00
9	2	23.635,35	4.512,92	10.654,53	38.802,80	1	23635,35	0,00	4.512,92	0	38.802,80	0,00
10	3	25.265,39	5.157,62	10.654,53	41.077,54	2	25.265,39	0,00	5.157,62	0	41.077,54	0,00
11	3	25.265,39	5.157,62	10.654,53	41.077,54	2	25.265,39	0,00	5.157,62	0	41.077,54	0,00
12	4	26.895,42	5.157,62	10.654,53	42.707,57	2	25.265,39	-1.630,03	5.157,62	0	41.077,54	-1.630,03
13	4	26.895,42	5.157,62	10.654,53	42.707,57	3	28525,43	1.630,02	5.587,42	429,8	44.767,38	2.059,82
14	5	28.525,43	5.802,32	10.654,53	44.982,28	3	28525,43	0,00	5.587,42	-214,9	44.767,38	-214,90
15	5	28.525,43	5.802,32	10.654,53	44.982,28	3	28525,43	0,00	5.587,42	-214,9	44.767,38	-214,90
16	6	30.155,45	6.447,03	10.654,53	47.257,01	4	30.155,45	0,00	6.447,03	0	47.257,01	0,00
17	6	30.155,45	6.447,03	10.654,53	47.257,01	4	30.155,45	0,00	6.447,03	0	47.257,01	0,00
18	7	31.964,79	6.447,03	10.654,53	49.066,35	4	30.155,45	-1.809,34	6.447,03	0	47.257,01	-1.809,34
19	7	31.964,79	6.447,03	10.654,53	49.066,35	5	33774,12	1.809,33	6.447,03	0	50.875,68	1.809,33
20	8	33.774,12	6.447,03	10.654,53	50.875,68	5	33774,12	0,00	6.447,03	0	50.875,68	0,00
21	8	33.774,12	6.447,03	10.654,53	50.875,68	5	33774,12	0,00	6.447,03	0	50.875,68	0,00
22	9	35.583,44	6.447,03	10.654,53	52.685,00	6	35.583,44	0,00	6.447,03	0	52.685,00	0,00
23	9	35.583,44	6.447,03	10.654,53	52.685,00	6	35.583,44	0,00	6.447,03	0	52.685,00	0,00
24	10	37.392,78	6.447,03	10.654,53	54.494,34	6	35.583,44	-1.809,34	6.447,03	0	52.685,00	-1.809,34
25	10	37.392,78	6.447,03	10.654,53	54.494,34	7	39202,09	1.809,31	6.447,03	0	56.303,64	1.809,31
26	11	39.202,09	6.447,03	10.654,53	56.303,64	7	39202,09	0,00	6.447,03	0	56.303,64	0,00
27	11	39.202,09	6.447,03	10.654,53	56.303,64	7	39202,09	0,00	6.447,03	0	56.303,64	0,00
28	12	41.011,43	6.447,03	10.654,53	58.112,98	8	41.011,43	0,00	6.447,03	0	58.112,98	0,00
29	12	41.011,43	6.447,03	10.654,53	58.112,98	8	41.011,43	0,00	6.447,03	0	58.112,98	0,00
30	13	42.820,75	6.447,03	10.654,53	59.922,31	8	41.011,43	-1.809,31	6.447,03	0	58.112,98	-1.809,33
31	13	42.820,75	6.447,03	10.654,53	59.922,31	9	44630,07	1.809,32	6.447,03	0	61.731,63	1.809,32
32	14	44.630,07	6.447,03	10.654,53	61.731,63	9	44630,07	0,00	6.447,03	0	61.731,63	0,00
33	14	44.630,07	6.447,03	10.654,53	61.731,63	9	44630,07	0,00	6.447,03	0	61.731,63	0,00
34	14	45.745,83	6.447,03	10.654,53	62.847,39	10	45.745,83	0,00	6.447,03	0	62.847,39	0,00
35	14	45.745,83	6.447,03	10.654,53	62.847,39	10	45.745,83	0,00	6.447,03	0	62.847,39	0,00
36	14	46.861,59	6.447,03	10.654,53	63.963,15	10	45.745,83	-1.115,76	6.447,03	0	62.847,39	-1.115,76
37	14	46.861,59	6.447,03	10.654,53	63.963,15	11	47.977,35	1.115,76	6.447,03	0	65.078,90	1.115,76
38	14	47.977,35	6.447,03	10.654,53	65.078,90	11	47.977,35	0,00	6.447,03	0	65.078,90	0,00
39	14	47.977,35	6.447,03	10.654,53	65.078,90	11	47.977,35	0,00	6.447,03	0	65.078,90	0,00
40	14	49.093,10	6.447,03	10.654,53	66.194,66	11	49.093,10	0,00	6.447,03	0	66.194,66	0,00
41	14	49.093,10	6.447,03	10.654,53	66.194,66	12	49.093,10	0,00	6.447,03	0	66.194,66	0,00
42	14	50.208,86	6.447,03	10.654,53	67.310,42	12	49.093,10	-1.115,76	6.447,03	0	66.194,66	-1.115,76
43	14	50.208,86	6.447,03	10.654,53	67.310,42	13	51.324,62	1.115,76	6.447,03	0	68.426,18	1.115,76
44	14	51.324,62	6.447,03	10.654,53	68.426,18	13	51.324,62	0,00	6.447,03	0	68.426,18	0,00
45	14	51.324,62	6.447,03	10.654,53	68.426,18	13	51.324,62	0,00	6.447,03	0	68.426,18	0,00

Tempo Definito

ANNI	CLASSE SISTEMA ATTUALE	COSTO SISTEMA ATTUALE (stipendio+ classe+sca tti+13esim a)	assegno aggiuntivo	IIS+13esi ma IIS	totale lordo	CLASSE SISTEMA FUTURO	COSTO SISTEMA FUTURO	variazioni nuovo-vecchio	assegno aggiuntivo FUTURO	vanazione assegno	totale lordo FUTURO	variazione lordo
4	0	14.941,94	0,00	10.375,94	25.317,88	0	14.941,94	0,00	0,00	0,00	25.317,88	0,00
5	0	14.941,94	0,00	10.375,94	25.317,88	0	14.941,94	0,00	0,00	0,00	25.317,88	0,00
6	1	16.137,30	0,00	10.375,94	26.513,24	0	14.941,94	-1.195,36	0,00	0,00	25.317,88	-1.195,36
7	1	16.137,30	0,00	10.375,94	26.513,24	1	17.332,66	1.195,36	0,00	0,00	27.708,60	1.195,36
8	2	17.332,66	0,00	10.375,94	27.708,60	1	17.332,66	0,00	0,00	0,00	27.708,60	0,00
9	2	17.332,66	0,00	10.375,94	27.708,60	1	17.332,66	0,00	0,00	0,00	27.708,60	0,00
10	3	18.528,01	0,00	10.375,94	28.903,95	2	18.528,01	0,00	0,00	0,00	28.903,95	0,00
11	3	18.528,01	0,00	10.375,94	28.903,95	2	18.528,01	0,00	0,00	0,00	28.903,95	0,00
12	4	19.723,35	0,00	10.375,94	30.099,29	2	18.528,01	-1.195,34	0,00	0,00	28.903,95	-1.195,34
13	4	19.723,35	0,00	10.375,94	30.099,29	3	20.918,69	1.195,34	0,00	0,00	31.294,63	1.195,34
14	5	20.918,72	0,00	10.375,94	31.294,66	3	20.918,69	-0,03	0,00	0,00	31.294,63	-0,03
15	5	20.918,72	0,00	10.375,94	31.294,66	3	20.918,69	-0,03	0,00	0,00	31.294,63	-0,03
16	6	22.114,06	0,00	10.375,94	32.490,00	4	22.114,06	0,00	0,00	0,00	32.490,00	0,00
17	6	22.114,06	0,00	10.375,94	32.490,00	4	22.114,06	0,00	0,00	0,00	32.490,00	0,00
18	6	22.666,92	0,00	10.375,94	33.042,86	4	22.114,06	-552,86	0,00	0,00	32.490,00	-552,86
19	6	22.666,92	0,00	10.375,94	33.042,86	5	23.219,78	552,86	0,00	0,00	33.595,72	552,86
20	6	23.219,78	0,00	10.375,94	33.595,72	5	23.219,78	0,00	0,00	0,00	33.595,72	0,00
21	6	23.219,78	0,00	10.375,94	33.595,72	5	23.219,78	0,00	0,00	0,00	33.595,72	0,00
22	6	23.772,63	0,00	10.375,94	34.148,57	6	23.772,63	0,00	0,00	0,00	34.148,57	0,00
23	6	23.772,63	0,00	10.375,94	34.148,57	6	23.772,63	0,00	0,00	0,00	34.148,57	0,00
24	6	24.325,49	0,00	10.375,94	34.701,43	6	23.772,63	-552,86	0,00	0,00	34.148,57	-552,86
25	6	24.325,49	0,00	10.375,94	34.701,43	7	24.878,35	552,86	0,00	0,00	35.254,29	552,86
26	6	24.878,35	0,00	10.375,94	35.254,29	7	24.878,35	0,00	0,00	0,00	35.254,29	0,00
27	6	24.878,35	0,00	10.375,94	35.254,29	7	24.878,35	0,00	0,00	0,00	35.254,29	0,00
28	6	25.431,21	0,00	10.375,94	35.807,15	8	25.431,21	0,00	0,00	0,00	35.807,15	0,00
29	6	25.431,21	0,00	10.375,94	35.807,15	8	25.431,21	0,00	0,00	0,00	35.807,15	0,00
30	6	25.984,06	0,00	10.375,94	36.360,00	8	25.431,21	-552,86	0,00	0,00	35.807,15	-552,86
31	6	25.984,06	0,00	10.375,94	36.360,00	9	26.536,92	552,86	0,00	0,00	36.912,86	552,86
32	6	26.536,92	0,00	10.375,94	36.912,86	9	26.536,92	0,00	0,00	0,00	36.912,86	0,00
33	6	26.536,92	0,00	10.375,94	36.912,86	9	26.536,92	0,00	0,00	0,00	36.912,86	0,00
34	6	27.089,78	0,00	10.375,94	37.465,72	10	27.089,78	0,00	0,00	0,00	37.465,72	0,00
35	6	27.089,78	0,00	10.375,94	37.465,72	10	27.089,78	0,00	0,00	0,00	37.465,72	0,00
36	6	27.642,64	0,00	10.375,94	38.018,58	10	27.089,78	-552,86	0,00	0,00	37.465,72	-552,86
37	6	27.642,64	0,00	10.375,94	38.018,58	11	28.195,49	552,86	0,00	0,00	38.571,43	552,86
38	6	28.195,49	0,00	10.375,94	38.571,43	11	28.195,49	0,00	0,00	0,00	38.571,43	0,00
39	6	28.195,49	0,00	10.375,94	38.571,43	11	28.195,49	0,00	0,00	0,00	38.571,43	0,00
40	6	28.748,35	0,00	10.375,94	39.124,29	12	28.748,35	0,00	0,00	0,00	39.124,29	0,00
41	6	28.748,35	0,00	10.375,94	39.124,29	12	28.748,35	0,00	0,00	0,00	39.124,29	0,00
42	6	29.301,21	0,00	10.375,94	39.677,15	12	28.748,35	-552,86	0,00	0,00	39.124,29	-552,86
43	6	29.301,21	0,00	10.375,94	39.677,15	13	29.854,07	552,86	0,00	0,00	40.230,01	552,86
44	6	29.854,07	0,00	10.375,94	40.230,01	13	29.854,07	0,00	0,00	0,00	40.230,01	0,00
45	6	29.854,07	0,00	10.375,94	40.230,01	13	29.854,07	0,00	0,00	0,00	40.230,01	0,00

CIPUR Uff Studi

Uff Studi

a) Prospetto Trattamento Economico Nuovi Assunti - Professori Ordinari

Tempo Pieno

CLASSE	COSTO (stipendio+classe+scatti +13esima)	assegno aggiuntivo FUTURO	IIS+13esima IIS	totale lordo FUTURO
0	49.808,74	10.525,78	12.096,12	72.430,64
0	49.808,74	10.525,78	12.096,12	72.430,64
0	49.808,74	10.525,78	12.096,12	72.430,64
1	56.235,67	11.402,92	12.096,12	79.734,71
1	56.235,67	11.402,92	12.096,12	79.734,71
1	56.235,67	11.402,92	12.096,12	79.734,71
2	59.449,13	13.157,21	12.096,12	84.702,46
2	59.449,13	13.157,21	12.096,12	84.702,46
2	59.449,13	13.157,21	12.096,12	84.702,46
3	66.583,04	13.157,21	12.096,12	91.836,37
3	66.583,04	13.157,21	12.096,12	91.836,37
3	66.583,04	13.157,21	12.096,12	91.836,37
4	70.149,99	13.157,21	12.096,12	95.403,32
4	70.149,99	13.157,21	12.096,12	95.403,32
4	70.149,99	13.157,21	12.096,12	95.403,32
5	77.283,88	13.157,21	12.096,12	102.537,21
5	77.283,88	13.157,21	12.096,12	102.537,21
5	77.283,88	13.157,21	12.096,12	102.537,21
6	80.850,82	13.157,21	12.096,12	106.104,15
6	80.850,82	13.157,21	12.096,12	106.104,15
6	80.850,82	13.157,21	12.096,12	106.104,15
7	87.984,75	13.157,21	12.096,12	113.238,08
7	87.984,75	13.157,21	12.096,12	113.238,08
7	87.984,75	13.157,21	12.096,12	113.238,08
8	90.184,35	13.157,21	12.096,12	115.437,68
8	90.184,35	13.157,21	12.096,12	115.437,68
8	90.184,35	13.157,21	12.096,12	115.437,68
9	94.583,59	13.157,21	12.096,12	119.836,92
9	94.583,59	13.157,21	12.096,12	119.836,92
9	94.583,59	13.157,21	12.096,12	119.836,92
10	96.783,21	13.157,21	12.096,12	122.036,54
10	96.783,21	13.157,21	12.096,12	122.036,54
10	96.783,21	13.157,21	12.096,12	122.036,54
11	101.182,46	13.157,21	12.096,12	126.435,79
11	101.182,46	13.157,21	12.096,12	126.435,79
11	101.182,46	13.157,21	12.096,12	126.435,79

Tempo Definito

CLASSE	COSTO (stipendio+classe+scatti +13esima)	assegno aggiuntivo FUTURO	IIS+13esima IIS	totale lordo FUTURO
0	36.058,96	0,00	11.333,12	47.392,07
0	36.058,96	0,00	11.333,12	47.392,07
0	36.058,96	0,00	11.333,12	47.392,07
1	40.711,72	0,00	11.333,12	52.044,84
1	40.711,72	0,00	11.333,12	52.044,84
1	40.711,72	0,00	11.333,12	52.044,84
2	43.038,10	0,00	11.333,12	54.371,22
2	43.038,10	0,00	11.333,12	54.371,22
2	43.038,10	0,00	11.333,12	54.371,22
3	45.189,99	0,00	11.333,12	56.523,11
3	45.189,99	0,00	11.333,12	56.523,11
3	45.189,99	0,00	11.333,12	56.523,11
4	46.265,94	0,00	11.333,12	57.599,06
4	46.265,94	0,00	11.333,12	57.599,06
4	46.265,94	0,00	11.333,12	57.599,06
5	48.417,83	0,00	11.333,12	59.750,95
5	48.417,83	0,00	11.333,12	59.750,95
5	48.417,83	0,00	11.333,12	59.750,95
6	49.493,77	0,00	11.333,12	60.826,89
6	49.493,77	0,00	11.333,12	60.826,89
6	49.493,77	0,00	11.333,12	60.826,89
7	51.645,66	0,00	11.333,12	62.978,78
7	51.645,66	0,00	11.333,12	62.978,78
7	51.645,66	0,00	11.333,12	62.978,78
8	52.721,61	0,00	11.333,12	64.054,73
8	52.721,61	0,00	11.333,12	64.054,73
8	52.721,61	0,00	11.333,12	64.054,73
9	54.873,50	0,00	11.333,12	66.206,62
9	54.873,50	0,00	11.333,12	66.206,62
9	54.873,50	0,00	11.333,12	66.206,62
10	55.949,44	0,00	11.333,12	67.282,56
10	55.949,44	0,00	11.333,12	67.282,56
10	55.949,44	0,00	11.333,12	67.282,56
11	58.101,33	0,00	11.333,12	69.434,45
11	58.101,33	0,00	11.333,12	69.434,45
11	58.101,33	0,00	11.333,12	69.434,45

b) Prospetto Trattamento Economico Nuovi Assunti - Professori Associati

Tempo Pieno

CLASSE	COSTO (stipendio+classe+scatti+ 13esima)	assegno aggiuntivo FUTURO	IIS+13esima IIS	totale lordo FUTURO
0	33.089,44	6.447,03	11.294,95	50.831,42
0	33.089,44	6.447,03	11.294,95	50.831,42
0	33.089,44	6.447,03	11.294,95	50.831,42
1	35.371,47	7.368,04	11.294,95	54.034,47
1	35.371,47	7.368,04	11.294,95	54.034,47
1	35.371,47	7.368,04	11.294,95	54.034,47
2	39.935,55	7.982,04	11.294,95	59.212,54
2	39.935,55	7.982,04	11.294,95	59.212,54
2	39.935,55	7.982,04	11.294,95	59.212,54
3	42.217,55	9.210,04	11.294,95	62.722,55
3	42.217,55	9.210,04	11.294,95	62.722,55
3	42.217,55	9.210,04	11.294,95	62.722,55
4	47.283,68	9.210,04	11.294,95	67.788,67
4	47.283,68	9.210,04	11.294,95	67.788,67
4	47.283,68	9.210,04	11.294,95	67.788,67
5	49.816,73	9.210,04	11.294,95	70.321,72
5	49.816,73	9.210,04	11.294,95	70.321,72
5	49.816,73	9.210,04	11.294,95	70.321,72
6	54.882,82	9.210,04	11.294,95	75.387,81
6	54.882,82	9.210,04	11.294,95	75.387,81
6	54.882,82	9.210,04	11.294,95	75.387,81
7	57.415,88	9.210,04	11.294,95	77.920,87
7	57.415,88	9.210,04	11.294,95	77.920,87
7	57.415,88	9.210,04	11.294,95	77.920,87
8	62.482,00	9.210,04	11.294,95	82.986,99
8	62.482,00	9.210,04	11.294,95	82.986,99
8	62.482,00	9.210,04	11.294,95	82.986,99
9	65.606,09	9.210,04	11.294,95	86.111,09
9	65.606,09	9.210,04	11.294,95	86.111,09
9	65.606,09	9.210,04	11.294,95	86.111,09
10	68.730,19	9.210,04	11.294,95	89.235,18
10	68.730,19	9.210,04	11.294,95	89.235,18
10	68.730,19	9.210,04	11.294,95	89.235,18
11	70.292,24	9.210,04	11.294,95	90.797,23
11	70.292,24	9.210,04	11.294,95	90.797,23
11	70.292,24	9.210,04	11.294,95	90.797,23
12	73.416,33	9.210,04	11.294,95	93.921,32
12	73.416,33	9.210,04	11.294,95	93.921,32
12	73.416,33	9.210,04	11.294,95	93.921,32

Tempo Definito

CLASSE	COSTO (stipendio+classe+scatti+ 13esima)	assegno aggiuntivo FUTURO	IIS+13esima IIS	totale lordo FUTURO
0	24.085,56	0,00	10.760,86	34.846,41
0	24.085,56	0,00	10.760,86	34.846,41
0	24.085,56	0,00	10.760,86	34.846,41
1	25.746,62	0,00	10.760,86	36.507,48
1	25.746,62	0,00	10.760,86	36.507,48
1	25.746,62	0,00	10.760,86	36.507,48
2	29.068,75	0,00	10.760,86	39.829,61
2	29.068,75	0,00	10.760,86	39.829,61
2	29.068,75	0,00	10.760,86	39.829,61
3	30.729,83	0,00	10.760,86	41.490,69
3	30.729,83	0,00	10.760,86	41.490,69
3	30.729,83	0,00	10.760,86	41.490,69
4	32.266,33	0,00	10.760,86	43.027,18
4	32.266,33	0,00	10.760,86	43.027,18
4	32.266,33	0,00	10.760,86	43.027,18
5	33.034,57	0,00	10.760,86	43.795,43
5	33.034,57	0,00	10.760,86	43.795,43
5	33.034,57	0,00	10.760,86	43.795,43
6	34.571,06	0,00	10.760,86	45.331,92
6	34.571,06	0,00	10.760,86	45.331,92
6	34.571,06	0,00	10.760,86	45.331,92
7	35.339,31	0,00	10.760,86	46.100,17
7	35.339,31	0,00	10.760,86	46.100,17
7	35.339,31	0,00	10.760,86	46.100,17
8	36.875,80	0,00	10.760,86	47.636,66
8	36.875,80	0,00	10.760,86	47.636,66
8	36.875,80	0,00	10.760,86	47.636,66
9	37.644,05	0,00	10.760,86	48.404,90
9	37.644,05	0,00	10.760,86	48.404,90
9	37.644,05	0,00	10.760,86	48.404,90
10	39.180,54	0,00	10.760,86	49.941,40
10	39.180,54	0,00	10.760,86	49.941,40
10	39.180,54	0,00	10.760,86	49.941,40
11	39.948,78	0,00	10.760,86	50.709,64
11	39.948,78	0,00	10.760,86	50.709,64
11	39.948,78	0,00	10.760,86	50.709,64
12	41.485,28	0,00	10.760,86	52.246,13
12	41.485,28	0,00	10.760,86	52.246,13
12	41.485,28	0,00	10.760,86	52.246,13

Allegato 3 - artt. 3, comma 5 e 5, comma1

Prospetto Trattamento Economico Nuovi Assunti – Ricercatori a tempo determinato

Tempo pieno

Trattamento onnicomprensivo
34.898,06

Tempo definito

Trattamento onnicomprensivo
25.317,88

CIPUR Uff Studi BOZZA non ufficiale

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il regolamento in esame, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede ad attuare la legge di riforma dell'università (legge 30 dicembre 2010, n. 240), nella parte in cui la stessa disciplina la revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari (articolo 8, commi 1 e 3).

In particolare, l'art. 8, comma 1, della legge n. 240 del 2010 dispone che "la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della presente legge" avvenga nel rispetto delle seguenti norme regolatrici:

- a) trasformazione della progressione biennale per classi e scatti di stipendio in progressione triennale;
- b) invarianza complessiva della progressione;
- c) decorrenza della trasformazione dal primo scatto successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di riforma.

L'art. 8, comma 3, della medesima legge, invece, è dedicato al trattamento economico dei professori e ricercatori assunti ai sensi della legge di riforma, con particolare riferimento alla rimodulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, secondo le seguenti norme regolatrici:

- a) abolizione del periodo di straordinariato e di conferma rispettivamente per i professori di prima fascia e per i professori di seconda fascia;
- b) eliminazione delle procedure di ricostruzione di carriera e conseguente rivalutazione del trattamento iniziale;
- c) possibilità, per i professori e i ricercatori nominati secondo il regime previgente, di optare per il nuovo regime.

Al fine di accelerare l'applicazione della riforma universitaria, il Governo intende attuare i commi 1 e 3 dell'art. 8 con un unico regolamento. Ciò non è escluso dal disposto legislativo, atteso che il rinvio delle disposizioni in questione al regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 ben può essere inteso come rinvio alla "fonte regolamentare" e non all'"atto regolamentare".

Il regolamento si compone di 5 articoli.

L'**articolo 1**, dedicato all'oggetto e all'ambito di applicazione del regolamento, precisa che lo stesso riguarda la revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di coloro i quali sono risultati vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della legge n. 240 del 2010, nonché la rimodulazione della progressione economica dei professori assunti ai sensi della nuova legge.

L'articolo precisa, in particolare, quali siano i "professori e ricercatori universitari già in servizio" (lett. a)); i "vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della legge n. 240 del 2010" (lett. b)); i "professori assunti ai sensi della legge n. 240 del 2010" (lett. c)); infine, i "professori e ricercatori nominati secondo il regime previgente" (lett. d)).

L'**articolo 2** disciplina la revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di coloro i quali sono risultati vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della legge n. 240 del 2010, secondo i principi di cui all'articolo 8, comma 1, della legge medesima.

L'attuale progressione biennale per scatti e classi di stipendio viene pertanto trasformata in progressione triennale, secondo le tabelle di corrispondenza allegata al regolamento, le quali mantengono invariata la somma delle retribuzioni lorde percepite per effetto della progressione stipendiale.

La trasformazione occorre dal momento in cui viene maturato il passaggio nella classe successiva a quella in godimento alla data di entrata in vigore della legge n. 240 del 2010, ferma restando la non utilità degli anni 2011, 2012 e 2013 ai fini della maturazione delle classi e degli scatti, prevista dall'articolo 9, comma 21, del D.L. n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010. L'attribuzione della nuova classe è subordinata all'esito positivo della valutazione da effettuarsi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 14, della legge n. 240 del 2010.

Nel caso di personale che deve ancora completare il periodo di straordinariato o di conferma, oppure di vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della legge n. 240 del 2010, si procede dapprima alle procedure preordinate alla nomina a professore ordinario o alla conferma in ruolo, quindi all'inquadramento nella classe della progressione biennale spettante a seguito della ricostruzione di carriera e, infine, alla trasformazione della progressione biennale in progressione triennale al momento in cui viene maturato il primo passaggio, dopo l'entrata in vigore del regolamento, nella classe successiva a quella di inquadramento.

La trasformazione della progressione biennale in progressione triennale avviene con le medesime modalità previste dall'articolo in esame anche per i professori e ricercatori nominati in ruolo per chiamata diretta ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005 e dell'articolo 17, comma 125, della legge n. 127 del 1997, con procedure avviate fino alla data di entrata in vigore della legge n. 240 del 2010.

L'**articolo 3** è invece dedicato al trattamento economico dei professori e dei ricercatori a tempo determinato assunti ai sensi delle procedure introdotte dalla legge n. 240 del 2010 (articolo 18 e articolo 24), secondo i principi di cui all'articolo 8, comma 3, della legge medesima.

Per quanto concerne i professori di prima fascia e i professori di seconda fascia viene abolito rispettivamente il periodo di straordinariato e di conferma e il trattamento economico si articola in una progressione triennale per classi, secondo le tabelle stipendiali allegate al regolamento.

L'attribuzione della classe superiore è subordinata all'esito positivo di una valutazione che si svolge con le modalità individuate dall'articolo 6, comma 14, della legge n. 240 del 2010. In caso di esito negativo della valutazione, la somma corrispondente alla mancata attribuzione della classe superiore va ad integrare il Fondo di ateneo per la premialità di professori e ricercatori di cui all'articolo 9 della legge n. 240 del 2010.

La progressione economica, come rimodulata dall'articolo *de quo*, si applica anche ai professori nominati in ruolo per chiamata diretta ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge n. 230 del 2005 e dell'articolo 17, comma 125, della legge n. 127 del 1997, con procedure avviate successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 240 del 2010.

Per quanto concerne i ricercatori, si evidenzia che a seguito dell'entrata in vigore della legge di riforma non è più prevista la figura del ricercatore a tempo indeterminato, che

viene sostituita da quella del ricercatore a tempo determinato. Tale nuova figura, che si distingue nettamente anche da quella dei titolari dei contratti di ricerca previsti dal sistema previgente alla riforma, è concepita per l'accesso alla docenza, attraverso un percorso che va dal contratto triennale prorogabile per due anni ad un successivo contratto riservato ai titolari di contratti della tipologia precedente o di altri istituti di ricerca tassativamente indicati, il quale da diritto, in presenza di determinate condizioni, alla valutazione finale ai fini dell'inquadramento nella fascia dei professori associati.

Il presente regolamento attua pertanto l'articolo 8, comma 3, nella parte relativa ai ricercatori, facendo riferimento ai ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b) della citata legge n. 240 del 2010: per il trattamento economico della predetta categoria sono richiamate le disposizioni di cui al comma 8 del medesimo articolo 24, esponendo in allegato i relativi importi e chiarendo che gli stessi sono sottoposti all'aggiornamento ISTAT.

L'articolo 4 disciplina la modalità di opzione per il regime di cui all'articolo 3, esercitabile ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera c), della legge n. 240 del 2010, da parte dei docenti nominati secondo il regime previgente alla legge medesima. Il criterio direttivo di cui alla predetta norma viene attuato con esclusivo riferimento ai professori universitari. Non sono dettate disposizioni in ordine alla possibilità di opzione per i ricercatori nominati secondo il regime previgente attesa la non comparabilità della nuova figura del ricercatore con le figure preesistenti. Infatti, a seguito della riforma universitaria, non è più prevista la figura del ricercatore e a tempo indeterminato e, conseguentemente un nuovo regime del trattamento economico della stessa. Né d'altra parte sembra ragionevole prevedere che i ricercatori a tempo indeterminato nominati secondo il regime previgente possano optare fra il trattamento economico in godimento, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1 del regolamento, e il trattamento economico spettante ai ricercatori a tempo determinato che saranno assunti sulla base della L.240/2010. Per quanto riguarda la possibilità di opzione da parte dei soggetti titolari di contratti di ricerca ai sensi della disciplina previgente (art. 1, comma 14 della legge n. 230 del 2005), valgono le considerazioni già espresse in relazione all'articolo 3 sulla non comparabilità delle due figure.

Per quanto concerne i professori, in linea generale, il termine entro cui esercitare l'opzione è quantificato in tre mesi, i quali decorrono a partire dalla maturazione del diritto

all'attribuzione della nuova classe ai sensi dell'articolo 2. Ferma restando la non utilità degli anni 2011, 2012 e 2013 ai fini della maturazione delle classi e degli scatti, prevista dal D.L. n. 78 del 2010, convertito con legge n. 122 del 2010, l'opzione avrà effetto nel momento in cui viene maturato il passaggio nella classe e scatto successivi a quelli di inquadramento, secondo le tabelle di corrispondenza di cui all'articolo 2, dal momento che l'opzione non può implicare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Una norma speciale è prevista per il personale che non è ancora stato inquadrato a seguito dell'esito favorevole del giudizio per la nomina a professore ordinario o di conferma: per essi si prevede che l'opzione sia esercitabile solo nei tre mesi successivi alla data del conseguimento della nomina a professore ordinario o della conferma oppure, nel caso in cui sia richiesta la ricostruzione di carriera ex art. 103 del d.P.R. n. 382 del 1980, dalla data dell'inquadramento determinato dalla ricostruzione di carriera. In tal caso, inoltre, l'opzione ha effetto nel momento in cui viene maturato il primo passaggio, dopo l'entrata in vigore del regolamento, nella classe e scatto successivi a quelli di inquadramento. Anche in tale caso, peraltro, il passaggio avviene secondo le tabelle di corrispondenza di cui di cui all'articolo 2.

L'**articolo 5** prevede che le tabelle stipendiali di cui agli articoli 2 e 3 siano adeguate annualmente in ragione degli incrementi di cui alla legge n. 448 del 1998, calcolati dall'ISTAT, fermo restando il mancato adeguamento per gli anni 2011, 2012 e 2013, previsto dall'articolo 9, comma 21, del D.L. n. 78 del 2010, convertito con legge n. 122 del 2010. Infine, per i professori e ricercatori a tempo indeterminato viene disapplicata l'anticipazione dello scatto stipendiale a seguito della nascita di un figlio, subordinando così qualsiasi aumento stipendiale all'esito positivo della valutazione da effettuarsi con le modalità descritte dall'articolo 6, comma 14, della legge n. 240 del 2010.

ANALISI IMPATTO REGOLAMENTAZIONE

SEZIONE 1. CONTESTO ED OBIETTIVI

A) Descrizione del quadro normativo vigente.

L'intervento regolatorio si colloca nel quadro normativo delineato dal R.D.L. 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 1939, n. 1 recante: *“Provvedimenti per l'incremento demografico per la Nazione”* ed in particolare l'articolo 22 relativo a provvedimenti speciali nei riguardi dei dipendenti pubblici dello Stato e di altri Enti pubblici; dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 recante: *“Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato”*; dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448 recante: *“Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”* ed in particolare l'articolo 24 - Revisione dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato; dalla legge 4 novembre 2005, n. 230 recante: *“Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari”* ed in particolare l'articolo 1, commi 8, 10, 14, 16 e 19; dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante: *“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”*; dal D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 recante: *“Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”* ed in particolare gli articoli 36 - Progressione economica del ruolo dei professori universitari, 38 - Progressione economica del ruolo dei ricercatori e 39 - Assegno aggiuntivo; dal D.P.C.M. 7 maggio 2008 con il quale è stato determinato l'adeguamento del trattamento economico dal 1° gennaio 2008 nella misura dell'1,77 per cento a favore, anche, dei docenti e ricercatori universitari e D.P.C.M. 29 aprile 2009 recante: *“Adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato”*, con il quale è stato determinato l'adeguamento del trattamento economico a decorrere dal 1° gennaio 2009 nella misura percentuale del 3,77 per cento a favore, anche, dei docenti e ricercatori universitari.

Ma più in particolare, l'intervento regolatorio si inserisce nella scia della legge 30 dicembre 2010, n. 246, recante: *“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”* e, in particolare, dell'articolo 8, commi 1 e 3, ai sensi dei quali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, con un regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sono rivisitate sia la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della legge medesima (comma 1), sia la rimodulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori e i ricercatori assunti ai sensi della legge medesima (comma 3).

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa e citazione delle relative fonti di informazione.

In via generale non appare inopportuno evidenziare, preliminarmente, che la riforma dell'università, attuata con la legge n. 240 del 2010, è stata avviata dal legislatore con la *ratio* di perseguire le finalità del "Sistema universitario" secondo criteri di qualità e secondo i principi di efficacia, efficienza, trasparenza e meritocrazia. L'intervento regolatorio *de quo*, nel rivisitare i meccanismi di progressione stipendiale dei professori e dei ricercatori universitari, introduce, quale elemento di base per dar luogo alla cennata progressione, il criterio della meritocrazia. Difatti, la vigente disciplina prevede criteri insufficienti per la valutazione meritocratica dei docenti e dei ricercatori, anche in ordine alle progressioni economiche degli stessi. Essa, in particolare, si limita, sotto il profilo del merito, a prevedere per i ricercatori l'istituto della conferma dopo i primi tre anni dall'assunzione. Quest'ultimo strumento lega l'esito positivo della conferma ad un aumento di stipendio. Tale circostanza non garantisce appieno la qualità del "Sistema universitario" nel suo complesso, anche con riferimento agli standard minimi europei. Le informazioni sono state assunte dai dati già in possesso del Ministero e desunti dalle specifiche indagini conoscitive effettuate con riferimento al funzionamento delle università e degli enti di ricerca.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

In primo luogo occorre dare attuazione all'articolo 8, commi 1 e 3, della cennata legge 30 dicembre 2010, n. 240 di riforma dell'università, nella parte in cui sono previsti sia la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della legge medesima (comma 1), sia la rimodulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori e i ricercatori assunti ai sensi della legge medesima (comma 3). In secondo luogo occorre risolvere le problematiche legate alla scarsa funzionalità delle norme vigenti in ordine alla valutazione meritocratica del personale universitario, in prospettiva di migliorare la qualità del "Sistema universitario".

D) Descrizione degli obiettivi da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentono la verifica del grado di raggiungimento.

Obiettivo da realizzare con l'intervento è quello non solo di adeguare, con le nuove disposizioni previste dall'intervento regolatorio, la revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari previste dalla normativa vigente, ma soprattutto, come già evidenziato, perseguire le finalità del "Sistema universitario" secondo criteri di qualità e secondo i principi di efficacia, efficienza, trasparenza e meritocrazia avviata con la cennata riforma universitaria di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240. In particolare, determinare una nuova e più congrua valutazione della meritocrazia, da realizzarsi con una progressione economica dei professori e dei ricercatori universitari legate, subordinate, agli obiettivi raggiunti, anche attraverso la presentazione di una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, come stabilito dalla norma primaria ed in particolare all'articolo 6, comma 14, della più volte citata legge n. 240 del 2010. Vengono, pertanto, introdotti nuovi criteri in ordine alla progressione di carriera del personale accademico, come meglio specificato in dettaglio di seguito, al conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca e ai contratti per attività di insegnamento ad esperti

esterni e ricercatori a tempo determinato. Più in particolare, la meritocrazia legata alla progressione economica fungerà da volano che milita ad un miglior rapporto docente-discente con ripercussioni positive sulle attività di didattica e di servizio dei singoli atenei. Pertanto, a medio termine l'obiettivo è quello di migliorare lo standard attuale dell'attività didattica nel suo complesso degli atenei. Gli indicatori, che consentiranno la verifica del grado di raggiungimento dell'obiettivo saranno le analisi dei nuclei di valutazione e le verifiche effettuate dall'Agenzia per la valutazione del sistema universitario e della ricerca, di seguito denominato ANVUR.

In dettaglio, le prime consistono in:

- verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti;
- verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento;
- valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale;

Le seconde consistono nelle valutazioni effettuate dall'ANVUR e che consistono nella:

- valutazione della qualità dei processi, dei risultati e dei prodotti delle attività di gestione, formazione, ricerca, ivi compreso il trasferimento tecnologico delle università e degli enti di ricerca, anche con riferimento alle singole strutture dei predetti enti;
- valutazione dell'efficienza e l'efficacia dell'attività didattica sulla base di standard qualitativi di livello internazionale, anche con riferimento agli esiti dell'apprendimento da parte degli studenti ed al loro adeguato inserimento nel mondo del lavoro.

Tali valutazioni sono sia indicatori della qualità dell'offerta formativa, sia criteri di riferimento per l'allocatione delle risorse finanziarie pubbliche secondo l'articolo 4 del D.P.R. 1 febbraio 2010, n. 76 recante: *"Regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286"* ed ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge n. 240 del 2010.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatari pubblici sono le Università, che attualmente sono n. 95, e gli Istituti universitari, che attualmente sono n. 6, nonché le Amministrazioni interessate. Destinatari privati dell'intervento sono i professori e ricercatori universitari di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della predetta legge, che risultano essere n. 57.742 unità; i vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e che non hanno preso servizio, che risultano essere n. 762 unità; i professori destinatari di chiamata ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, anche in virtù di quanto previsto ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della predetta legge, che risultano essere n. 1.658 unità e i ricercatori nominati in ruolo all'esito di procedure di valutazione comparativa indette fino all'entrata in vigore della medesima legge, che risultano essere n. 24.817 unità.

(Fonte MIUR - Archivio docenti e data base valutazioni comparative - dato al 12 aprile 2011)

SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Procedure di consultazioni effettuate - Modalità seguite e soggetti consultati.

L'Amministrazione nell'elaborazione dell'intervento regolatorio ha tenuto conto della propria esperienza istituzionale ed ha fatto proprie i contributi apportati dai vari atenei, soprattutto nell'analisi del procedimento di determinazione stipendiale, inoltre l'Amministrazione non riteneva di far partecipare alla stesura dell'intervento le associazioni di categoria del personale docente, in quanto l'intervento stesso è in attuazione di precise disposizioni che discendono dalla normativa primaria di cui alla legge n. 240 del 2010 e non lede, in ogni caso, la posizione giuridica degli interessati. Infine, sui contenuti dell'intervento saranno acquisiti il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi, il parere della VII° Commissione Istruzione del Senato della Repubblica e della VII° Commissione Cultura della Camera dei Deputati.

SEZIONE 3. VALUTAZIONE OPZIONE DI NON INTERVENTO (OPZIONE ZERO)

Valutazione Opzione Zero e prevedibili effetti.

Non è stata valutata l'opzione zero, trattandosi di intervento regolatorio da emanarsi in attuazione di precise indicazioni derivanti dalla legge primaria.

SEZIONE 4. VALUTAZIONE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO

Opzioni alternative di intervento regolatorio.

L'Amministrazione non ha ritenuto di valutare diverse opzioni alternative in merito all'intervento regolatorio, poiché ha rilevato, in sede di consultazione dei docenti ed esperti del settore universitario, che non sono emersi contributi alternativi significativi rispetto all'opzione esercitata. Quest'ultima scelta è stata di fatto vincolata da tre criteri individuati dall'articolo 8, comma 1, lett. a), b) e c) della legge n. 240 del 2010 che restringevano in misura rilevante la discrezionalità amministrativa.

SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo ed analisi applicato per la misurazione degli effetti.

L'intervento non prevede, di per sé, un metodo specifico per la misurazione degli effetti, tuttavia la normativa primaria di cui alla legge n. 240 del 2010, prevede la valutazione degli effetti della normativa introdotta dalla stessa, con riferimento all'effettivo svolgimento della attività didattica e di servizio agli studenti, da parte dei professori e dei ricercatori, con criteri oggettivi di verifica dei risultati stabiliti dall'ANVUR, fatta salva la competenza esclusiva delle università a valutare positivamente ovvero negativamente le attività dei singoli docenti e ricercatori ai sensi dell'articolo 6, comma 8, della legge n. 240 del 2010. Ulteriore vantaggio è l'applicazione del trattamento retributivo sia ai docenti assunti prima dell'entrata in vigore della riforma universitaria

sia al personale assunto alla luce della legge n. 240 del 2010 con conseguente maggiore uniformità e semplificazione della procedura di determinazione stipendiale.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

Non si ravvisano svantaggi ovvero elementi di criticità ai fini dell'adozione dell'intervento regolatorio. Derivano vantaggi dall'adozione dell'intervento poiché viene rimodulata la progressione economica dei professori e dei ricercatori universitari che sarà legata, subordinata, agli obiettivi raggiunti, anche mediante la presentazione di una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, come stabilito dall'articolo 6, comma 14, della più volte citata legge n. 240 del 2010. Inoltre, atteso che la meritocrazia legata alla progressione economica fungerà da volano che milita ad un miglior rapporto docente-discente con ripercussioni positive sulle attività di didattica e di servizio dei singoli atenei, l'adozione dell'intervento avrà come ulteriore ripercussione un indubbio vantaggio per la collettività che usufruirà della maggiore professionalità dei professori e dei ricercatori universitari e di servizi migliori resi dagli stessi. Infine, ma non certo da ultimo, altro vantaggio della progressione triennale, in sostituzione di quella biennale, opzione direttamente effettuata dal legislatore all'articolo 8, comma 1, lett. a), della legge n. 240 del 2010 ha il pregio di presentare presupposto l'invarianza complessiva della progressione dei docenti già in servizio, nonché della spesa per la finanza pubblica, come previsto dalla legge. Come riportato di seguito per i ricercatori, i due sistemi stipendiali partono allineati sulla retribuzione base (stipendio, classe, scatto e tredicesima) del ricercatore confermato in classe 0 prevista dalle tabelle stipendiali attualmente in vigore, e procedono come segue:

- nei primi due anni, i sistemi sono allineati sulla stessa retribuzione base;
- nel terzo anno il sistema attuale prevede il passaggio di classe e quindi un incremento della retribuzione, mentre il sistema introdotto con il presente regolamento prevede un ulteriore anno nella stessa classe senza alcun incremento della retribuzione;
- nel quarto anno il sistema attuale resta stabile, come classe e come retribuzione, mentre quello nuovo prevede il passaggio di classe e un incremento della retribuzione tale da compensare perfettamente la perdita dell'anno precedente.
- nel quinto e il sesto anno i due sistemi sono allineati.

Il sistema quindi procede con cicli di sei anni.

Di seguito si porta un esempio relativo ai ricercatori.

anno	anni di anzianità	CLASSE SISTEMA ATTUALE	COSTO SISTEMA ATTUALE (stipendio+classe+scatti+13esima)	CLASSE SISTEMA FUTURO	COSTO SISTEMA FUTURO (stipendio+classe+scatti+13esima)	Variazioni sistema futuro-sistema attuale
2011	4	0	20.375,31	0	20.375,31	0,00
2012	5	0	20.375,31	0	20.375,31	0,00
2013	6	1	22.005,34	0	20.375,31	-1.630,03
2014	7	1	22.005,34	1	23.635,35	1.630,02
2015	8	2	23.635,35	1	23.635,35	0,00
2016	9	2	23.635,35	1	23.635,35	0,00
2017	10	3	25.265,39	2	25.265,39	0,00
2018	11	3	25.265,39	2	25.265,39	0,00
2019	12	4	26.895,42	2	25.265,39	-1.630,03

2020	13	4	26.895,42	3	28.525,43	1.630,02
------	----	---	-----------	---	-----------	----------

Come evidenzia l'esempio riportato (colonna variazioni) in ogni ciclo di sei anni il nuovo sistema garantisce l'invarianza complessiva della progressione. Infatti, la perdita stipendiale di un anno è compensata esattamente dal guadagno stipendiale dell'anno successivo. Da ciò consegue altresì nessun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti

È prevista la presentazione, da parte dei professori e ricercatori universitari, di una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte e all'esito positivo della valutazione della stessa da parte delle singole università secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo, ai fini dell'attribuzione della classe superiore e del relativo trattamento economico. Non sono previsti ulteriori obblighi informativi a carico dei destinatari che determinano costi aggiuntivi per la finanza pubblica.

D) Comparazione con altre opzioni esaminate.

L'Amministrazione non ha proceduto ad alcuna comparazione in quanto non sono state prese in esame diverse opzioni alternative sia di merito che giuridiche, tenuto conto che la stessa ha fatto proprie le istanze pervenute dai diversi atenei confluite nel presente intervento.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

All'attuazione dell'intervento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie previste dalle norme negli stanziamenti di bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'intervento sarà attuato, altresì, con le risorse strutturali ed umane già a disposizione. Gli atenei hanno dato la loro disponibilità a dar corso immediato all'adozione delle nuove procedure.

SEZIONE 6. INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE

L'intervento normativo non ha effetti sul libero mercato e non influenza le attività di impresa o il sistema di competitività del Paese.

SEZIONE 7. MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

Sono soggetti attivi dell'intervento regolatorio sono il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dell'economia e delle finanze, le Università, gli Istituti universitari e l'ANVUR.

B) Eventuali azioni per la pubblicità ed informazione dell'intervento.

L'intervento sarà pubblicato, oltre che sulla Gazzetta Ufficiale, anche nel sito WEB del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, accessibile a tutti gli interessati.

C) Strumenti del controllo e monitoraggio dell'intervento regolatorio.

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca cura il controllo sistematico dell'intervento regolatorio attraverso un monitoraggio periodico. In particolare saranno

strumenti di controllo e monitoraggio sia le analisi dei nuclei di valutazione, che consistono in verifiche della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica ed in verifiche dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti, in raccordo con l'attività dell'ANVUR per la promozione nelle università del merito e del miglioramento della performance organizzativa e individuale, sia le valutazioni effettuate dall'ANVUR sulla qualità dei risultati e dei prodotti della formazione e della ricerca, sulla efficienza ed efficacia dell'attività didattica in base a standard qualitativi di livello internazionale e sulla valutazione delle politiche di reclutamento degli atenei, fondate sulla produzione scientifica dei professori e dei ricercatori successiva alla loro presa di servizio ovvero al passaggio a diverso ruolo o fascia nell'ateneo. Tali valutazioni sono, peraltro, sia indicatori della qualità dell'offerta formativa, sia criteri di riferimento per l'allocazione delle risorse finanziarie pubbliche.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione - Aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.

Come stabilito dal dPCM 19 novembre 2009, n. 212 recante: *"Disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246"*, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, effettuerà la verifica dopo un biennio dalla entrata in vigore dell'intervento regolatorio attraverso periodici controlli sul grado di raggiungimento delle finalità, dei costi e degli effetti prodotti, del livello di osservanza delle prescrizioni.

Nel dettaglio la verifica riguarderà:

- la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti;
- l'attività di ricerca svolta dai dipartimenti e la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento;
- la valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nelle università, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale;
- la valutazione della qualità dei processi, dei risultati e dei prodotti delle attività di gestione, formazione ricerca, ivi compreso il trasferimento tecnologico delle università e degli enti di ricerca, anche con riferimento alle singole strutture dei predetti enti;
- la valutazione dell'efficienza e l'efficacia dell'attività didattica sulla base di standard qualitativi di livello internazionale, anche con riferimento agli esiti dell'apprendimento da parte degli studenti ed al loro adeguato inserimento nel mondo del lavoro.

Va da sé che qualora emergessero eventuali criticità riconducibili a lacune insite nell'intervento regolatorio, ovvero problemi relativi alla fase di attuazione dello stesso saranno prese in esame misure integrative o correttive.

Referente AIR
Renato Corosu
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio Legislativo
Settore Attività del Governo
Tel 06.5849.2961/2728
Fax 06.5849.3958
renato.corosu@istruzione.it

Schema di D.P.R. recante: *“Regolamento per la revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari”*

ANALISI TECNICO NORMATIVA

PARTE I - ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) **Obiettivi e necessità dell'intervento normativo - Coerenza con il programma di Governo**

Obiettivo primario è quello non solo di adeguare, con le nuove disposizioni previste dall'intervento regolatorio, la revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari previste dalla normativa vigente, ma soprattutto perseguire le finalità del “Sistema universitario” secondo criteri di qualità e secondo i principi di efficacia, efficienza, trasparenza e meritocrazia avviata con la *c.d.* riforma universitaria di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240. In particolare la progressione economica dei professori e dei ricercatori universitari saranno legate, subordinate, agli obiettivi raggiunti, attraverso la presentazione di una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, come stabilito dalla norma primaria - in particolare dall'articolo 6 della più volte citata legge n. 240 del 2010. Vengono, così, introdotte nuove norme in ordine alla progressione di carriera del personale accademico, al conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca e ai contratti per attività di insegnamento ad esperti esterni e ricercatori a tempo determinato. L'intervento è coerente con il programma del Governo, in quanto è finalizzato al potenziamento dell'efficacia e dell'efficienza del “Sistema Università”, attraverso miglioramenti delle norme e procedure vigenti in alcuni specifici settori.

2) **Analisi del quadro normativo nazionale**

Il presente intervento regolatorio si colloca nel quadro normativo delineato dal R.D.L. 21 agosto 1937, n. 1542, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 1939, n. 1 recante: *“Provvedimenti per l'incremento demografico per la Nazione”* ed in particolare l'articolo 22 relativo a provvedimenti speciali nei riguardi dei dipendenti pubblici dello Stato e di altri Enti pubblici; dalla legge 11 luglio 1980, n. 312 recante: *“Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato”*; dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante: *“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”*; dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 recante: *“Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”* ed in particolare gli articoli 36 (Progressione economica del ruolo dei professori universitari), 38 (Progressione economica del ruolo dei ricercatori) e 39 (Assegno aggiuntivo); dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448 recante: *“Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”* ed in particolare l'articolo 24 (*Revisione dei meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato*).

Ma più in particolare, l'intervento regolatorio si inserisce nella scia della legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante: *"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"* e, in particolare, dell'articolo 8, commi 1 e 3, ai sensi dei quali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, con un regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sono rivisitate sia la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della legge medesima (comma 1), sia la rimodulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, della progressione economica e dei relativi importi, anche su base premiale, per i professori e i ricercatori assunti ai sensi della legge medesima (comma 3).

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

L'intervento nel disciplinare il trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, comporta l'abrogazione dell'articolo 22 del R.D.L. 21 agosto 1937, n. 1542, convertito con modificazioni dalla legge 3 marzo 1939, n. 1 recante: *"Provvedimenti per l'incremento demografico per la Nazione"*; dell'articolo 81, comma 5, della legge 11 luglio 1980, n. 312 recante: *"Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato"*. L'intervento, nel prevedere la progressione triennale articolata per classi, incide sugli articoli 36 (Progressione economica del ruolo dei professori universitari), 38 (Progressione economica del ruolo dei ricercatori) e 39 (Assegno aggiuntivo) del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 recante: *"Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica"* che prevedono la progressione biennale per scatti e classi di stipendio, in cui si articola il trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali

L'intervento appare compatibile con l'attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, tenuto conto che si interviene su materie riguardanti le norme generali e livelli essenziali delle prestazioni, che formano oggetto di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie a statuto speciale, nonché degli enti locali

L'intervento appare coerente con le norme relative al trasferimento delle funzioni alle regioni ed agli enti locali in quanto interviene in ambiti attinenti la competenza esclusiva dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione

Le norme in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Le materie oggetto dell'intervento non formano oggetto di provvedimenti di rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risulta che siano sottoposti all'esame del Parlamento progetti di legge specifici relativi alle materie oggetto dell'intervento normativo.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Le disposizioni contenute nel regolamento sono coerenti con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza e non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

Le disposizioni del regolamento non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risulta che vi siano in atto procedure d'infrazione comunitarie nelle materie oggetto del regolamento in esame.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi comunitari.

La normativa recata dall'intervento è compatibile con gli obblighi comunitari, in quanto non contrasta con la tutela dei diritti e delle libertà riconosciuti dal diritto comunitario a tutti i cittadini europei, soprattutto in materia di libera circolazione dei lavoratori e di accesso all'insegnamento in Italia.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Le linee prevalenti della giurisprudenza comunitaria prevedono in via generale la piena equiparazione dei cittadini dell'unione ai cittadini italiani per quanto riguarda il diritto all'accesso all'insegnamento; le norme contenute nell'intervento non violano tali principi generali, in quanto fissano norme applicabili a tutti indistintamente, sia cittadini italiani, sia cittadini dell'Unione europea. Non risulta che vi siano pendenti davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee giudizi sul medesimo o analogo oggetto delle disposizioni del regolamento.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risulta che vi siano pendenti dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo giudizi nelle medesime o analoghe materie.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea

Il carattere specifico degli interventi normativi previsti dal regolamento non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario, salvo le linee generali sulla libera circolazione e sull'accesso all'insegnamento in Italia da parte dei cittadini comunitari.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

16) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Non vengono introdotte nel testo nuove definizioni normative.

17) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

18) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti

Nel testo non si fa ricorso alla tecnica della novellazione.

19) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo nel testo normativo

L'intervento dispone l'abrogazione esplicita dell'articolo 22 del R.D.L. 21 agosto 1937, n. 1542, convertito con modificazioni dalla legge 3 marzo 1939, n. 1, e dell'articolo 81, comma 5, della legge 11 luglio 1980, n. 312.

20) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Le norme dell'intervento non prevedono effetti retroattivi, non determinano la riviviscenza di norme precedentemente abrogate né effetti di interpretazione autentica o di deroga alla normativa vigente.

21) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non vi sono nella materie oggetto delle disposizioni del regolamento deleghe legislative da esercitare.

22) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

La presente relazione tecnica dà conto dell'invarianza della spesa complessiva nell'attuazione dell'art.8 della legge n. 240/2010 che disciplina la revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari. In particolare il predetto articolo prevede da un lato, la revisione della disciplina del trattamento economico dei professori e ricercatori universitari già in servizio e di quelli vincitori di concorsi indetti fino alla data di entrata in vigore della legge, dall'altro la rimodulazione della progressione economica e dei relativi importi per i professori assunti ai sensi della medesima legge n. 240 del 2010, nonché la determinazione del trattamento economico dei ricercatori a tempo determinato.

Con riferimento al primo aspetto (revisione), il regolamento che si propone disciplina, la trasformazione della progressione biennale in progressione triennale articolata per classi e scatti di stipendio. Di seguito viene evidenziata l'invarianza complessiva della progressione dei docenti già in servizio, nonché della spesa per la finanza pubblica.

Come riportato nei prospetti allegati (allegato 1, a), b) e c)) per ogni fascia di docenza (ordinari, associati e ricercatori), i due sistemi stipendiali partono allineati sulla retribuzione base (stipendio, classe, scatto e tredicesima) del docente confermato in classe 0 prevista dalle tabelle stipendiali attualmente in vigore, e procedono come segue:

- nei primi due anni, i sistemi sono allineati sulla stessa retribuzione base;
- nel terzo anno il sistema attuale prevede il passaggio di classe e quindi un incremento della retribuzione, mentre il sistema introdotto con il presente regolamento prevede un ulteriore anno nella stessa classe senza alcun incremento della retribuzione;
- nel quarto anno il sistema attuale resta stabile, come classe e come retribuzione, mentre quello nuovo prevede il passaggio di classe e un incremento della retribuzione tale da compensare perfettamente la perdita dell'anno precedente.
- nel quinto e il sesto anno i due sistemi sono allineati.

Il sistema quindi procede con cicli di sei anni.

Di seguito si porta un esempio tratto dall'allegato 1 c) relativo ai ricercatori

anno	anni di anzianità	CLASSE SISTEMA ATTUALE	COSTO SISTEMA ATTUALE (stipendio+classe+scatti+13esima)	CLASSE SISTEMA FUTURO	COSTO SISTEMA FUTURO (stipendio+classe+scatti+13esima)	Variazioni sistema futuro-sistema attuale
2011	4	0	20.375,31	0	20.375,31	0,00
2012	5	0	20.375,31	0	20.375,31	0,00
2013	6	1	22.005,34	0	20.375,31	-1.630,03
2014	7	1	22.005,34	1	23.635,35	1.630,02
2015	8	2	23.635,35	1	23.635,35	0,00
2016	9	2	23.635,35	1	23.635,35	0,00
2017	10	3	25.265,39	2	25.265,39	0,00
2018	11	3	25.265,39	2	25.265,39	0,00
2019	12	4	26.895,42	2	25.265,39	-1.630,03
2020	13	4	26.895,42	3	28.525,43	1.630,02

Come evidenzia l'esempio riportato (colonna variazioni) in ogni ciclo di sei anni il nuovo sistema garantisce l'Invarianza complessiva della progressione. Infatti la perdita stipendiale di un anno è compensata esattamente dal guadagno stipendiale dell'anno successivo. Da ciò consegue altresì nessun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.

Quanto alla decorrenza della trasformazione (art.2 comma 2) il regolamento fa riferimento al momento in cui viene maturato il passaggio nella classe successiva a quella in godimento alla data di entrata in vigore della legge n. 240 del 2010. Tale passaggio sarà automatico e avverrà nell'anno in cui il docente sarebbe scattato nella classe successiva. Ad esempio, un docente che all'entrata in vigore della legge è in classe 0, con 12 mesi di anzianità utili alla maturazione della classe successiva, passerà al nuovo sistema dopo altri 12 mesi.

Per quanto riguarda la rimodulazione della progressione economica concernente i professori assunti ai sensi della legge 240/2010 (art.3), si è scelto di far coincidere il nuovo regime con la progressione triennale di cui allegato 2 del regolamento. **In questo modo, dopo la fase di transizione al nuovo regime prevista dall'articolo 2, tutti i docenti saranno soggetti alla medesima progressione triennale.**

Si evidenzia peraltro che l'eventuale opzione per il nuovo regime di cui all'articolo 4 può avvenire soltanto una volta concluse le procedure di rimodulazione del

trattamento stipendiale di cui all'articolo 2, con decorrenza dalla maturazione del relativo diritto. Pertanto è esclusa la possibilità che l'esercizio del diritto di opzione comporti alcun vantaggio economico per il singolo e conseguentemente nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si fa presente che nel nuovo sistema retributivo non sono previste né le conferme, né le ricostruzioni di carriera. Il nuovo sistema infatti parte da un livello di retribuzione di base pari a quello del docente confermato a tempo pieno con un'anzianità riconosciuta ai fini della ricostruzione di carriera (art 103 DPR 382/80) pari a 3 classi per gli ordinari e 1,5 classi per gli associati.

Il valore dello stipendio iniziale del nuovo sistema se da un lato anticipa gli effetti della ricostruzione di carriera e della conferma, rende quasi sempre superato l'istituto dell'assegno *ad personam*, che secondo la normativa vigente è volto ad assicurare che il passaggio di classe non crei una penalizzazione di stipendio.

Si fa presente che la spesa complessiva per le nuove assunzioni rimane vincolata all'utilizzo di punti organico, nei limiti del turn over previsti dalla legge e secondo le modalità concordate con il MEF. Ciò assicura comunque l'invarianza complessiva della spesa.

Per quanto concerne i ricercatori a tempo determinato, il trattamento economico è determinato a norma dell'articolo 24, comma 8 della legge n. 240 del 2010, nella misura indicata nell'allegato 3, che è pari a 34.898,06 per i ricercatori in regime di tempo pieno e 25.317,88 per i ricercatori in regime di tempo definito.